



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

ALLE OO.SS. RAPPRESENTATIVE DEL
PERSONALE DIRETTIVO E DIRIGENTE

ALLE OO.SS. RAPPRESENTATIVE DEL
PERSONALE NON DIRETTIVO E NON
DIRIGENTE

DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL
FUOCO

LORO SEDI

OGGETTO: Lavoro agile. Indicazioni organizzative.

Si trasmette, per informazione, la Circolare concernente l'oggetto.

IL CAPO UFFICIO

Strati



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Ai Sigg. Direttori Centrali del Dipartimento
LORO SEDI

Ai Sigg. Direttori Regionali e Interregionali dei Vigili del Fuoco
LORO SEDI

Ai Sigg. Comandanti dei Vigili del Fuoco
LORO SEDI

Ai Sigg. Dirigenti degli Uffici di diretta collaborazione del
Capo Dipartimento
LORO SEDI

Ai Sigg. Dirigenti degli Uffici di diretta collaborazione del
Capo del CNVVF
LORO SEDI

e, p.c.: Al Sig. Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
SEDE

OGGETTO: Lavoro agile. Indicazioni organizzative.

Di seguito alle indicazioni relative all'oggetto già fornite con nota STAFFCADIP prot. n.24477 del 10 novembre 2021, si rappresenta che con circolare del Ministro della pubblica amministrazione e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 5 gennaio u.s. (*all.1*) si è precisato che, nell'ambito dell'organizzazione della prestazione lavorativa in modalità agile, la prevalenza del lavoro in presenza potrà essere raggiunta, anche come media della programmazione plurimensile.

Al riguardo, nel confermare la necessità di assicurare la prevalenza dell'attività lavorativa in presenza ed il pieno assolvimento dei compiti di istituto, nonché il rispetto delle ulteriori condizionalità richiamate nella citata nota del 10.11.2021, la prestazione in modalità agile potrà essere programmata, fino al 31 marzo 2022, entro un massimo di 10 giorni al mese per ciascun dipendente.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Pertanto gli accordi individuali già stipulati dovranno essere rinnovati, qualora necessitino di una modifica nella durata o nel numero delle giornate di lavoro da assicurare in modalità agile.

In merito all'ambito soggettivo di applicazione, resta fermo il riferimento al solo personale di cui agli articoli 244, co.2 e 234, co.2 del D. Lgs. 13 ottobre 2005 n.217, esclusivamente impiegato in attività che possono essere svolte in modalità agile e che non sia inserito, anche con funzioni di supporto, nel dispositivo di soccorso.

IL CAPO DIPARTIMENTO
Lega